Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 364/C.D.T. 24
DEL 06 MARZO 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Avv. Giovanni Bertuglia e dall'Avv. Giuseppe Dacquì, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 06 Marzo 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento n.131/A
Società ASD RUSSO SAN SEBASTIANO CALCIO (Ct) avverso la squalifica per sei gare dei calciatori Sgroi Massimo e Pennisi Vincenzo - Gara Campionato 2° Cat. Gir. F GSC Calatabiano / ASD Russo San Sebastiano Calcio del 05/02/2012 – C.U. n.313 del 09/02/2012.

Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la società ASD Russo San Sebastiano, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto del Giudice Sportivo.
In particolare la società reclamante con il suddetto appello, pur ammettendo che i propri calciatori abbiano protestato nei confronti del direttore di gara, nega che gli stessi lo abbiano spintonato, tesi questa ribadita in sede di comparizione dal rappresentante legale, per cui chiede una riduzione delle sanzioni.

La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro ai sensi dell'art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Da detto rapporto si evince che il calciatore Pennisi Vincenzo al 36 del 2° t., a seguito di una decisione tecnica del direttore di gara, correva verso lo stesso e, dopo averlo spintonato, lo insultava.
Al termine della gara il calciatore Sgroi Massimo spintonava l'arbitro e, nel contempo, gli rivolgeva frasi ingiuriose e lo accusava di avere determinato la sconfitta della sua squadra.
In relazione a quanto sopra, non trova alcun riscontro la tesi difensiva della reclamante, né le sanzioni applicate dal giudice di primo grado possono beneficiare di una riduzione essendo congrue in relazioni ai fatti addebitati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello proposto.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.

Procedimento n.132/A
Società USD PANORMUS (PA) avverso la squalifica fino al 30/06/2013 del calciatore Benigno Marco - Gara Cat. Giovanissimi Regionali Girone C Stella Oreto / Panormus del 05/02/2012 – C.U. n.316/80SGS del 10/02/2012.

Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la società USD Panormus, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto del Giudice Sportivo.
In particolare, la società reclamante, con il suddetto appello, pur ammettendo i fatti addebitati al proprio calciatore chiede una riduzione della sanzione in considerazione del fatto che si è trattato di un gesto isolato e posto in essere in unico contesto e che lo stesso è stato prontamente fermato dai propri compagni di squadra e ciò anche in relazione alla giovane età del calciatore.
La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro ai sensi dell'art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Da detto rapporto si evince che il calciatore Benigno Marco *al 35' del 2° tempo protestava nei confronti del direttore di gara ed a seguito della notificazione dell'espulsione colpiva il direttore di gara con entrambi i pugni al petto spingendolo prima di essere allontanato da alcuni compagni di squadra.*
Pur nella gravità del fatto in sé questa Commissione Disciplinare ritiene che la sanzione, così come applicata dal giudice di prime cure, vada comunque rideterminata come in dispositivo sia in relazione al fatto che essa si è svolta in unico contesto e non ha causato danni fisici al direttore di gare, sia in relazione alla giovane età del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento dell'appello proposto ridetermina la squalifica inflitta al calciatore Benigno Marco fino al 5 febbraio 2013.
Per l'effetto dispone di non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n° 145/A
U.S.D. FLORENZIA CALCIO (SR) - Avverso squalifica per 3 gare calciatore Indomenico Sebastiano; squalifica per 6 gare calciatori Giarratana Bartolomeo e Romano Samuel; squalifica fino al 30/04/2012 dell'allenatore Bonarrivo Nicola - Gara 2^ categoria Atletico Scicli / Florenzia Calcio del 05/02/2012 – C.U. N° 313 del 09/02/2012.

Con appello ritualmente proposto la U.S.D. Florenzia Calcio, in persona del Presidente pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni di primo grado, sostenendo in tutti i casi riguardanti i calciatori che possa essersi trattato di un travisamento delle reali intenzioni di chiarimento, normali a fine gara in un contesto di naturale confusione ed agitazione. E sostenendo, per quanto riguarda l'allenatore, che possa soltanto essersi trattato di un mero errore di persona. L'appellante chiede pertanto l'annullamento o la riduzione delle sanzioni in esame, in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti. Tali richieste vengono reiterate in udienza dal legale rappresentante della appellante.
La Commissione Disciplinare Territoriale, sentito il legale rappresentante della società appellante, osserva quanto segue:
Il rapporto dell'arbitro, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S.
In tale rapporto è dato leggere:

a) che al 27° del 2° tempo il calciatore Romano Samuel, dirigendosi verso l'arbitro, lo spingeva e gli sbatteva le mani al petto urlandogli in faccia con tono minaccioso diversi insulti, così facendosi espellere dal terreno di gioco;
b) che a fine gara il calciatore Giarratana Bartolomeo spingeva in continuazione l'arbitro, insultandolo e minacciandolo;
c) che a fine gara il calciatore Indomenico Sebastiano gesticolando e sfiorando il volto dell'arbitro lo insultava;
d) che a fine gara l'allenatore Benarrivo Nicola, apostrofava l'arbitro con tono minaccioso, sbattendogli le mani sul petto e insultandolo.

Da tutto quanto sopra appare evidente che le considerazioni difensive espresse dall'appellante non siano in alcun modo riscontrabili, né è ravvisabile dubbio alcuno circa l'identificazione dell'allenatore quale autore dei fatti che gli sono stati addebitati.
Quanto all'entità delle sanzioni, può rilevarsi che appaiono eque e ben adeguate in relazione ai fatti addebitati al calciatore Indomenico Sebastiano ed all'allenatore, al quale ultimo è richiesto un contegno maggiormente controllato dato il ruolo rivestito in campo. Possono invece contenersi come in dispositivo le sanzioni assunte a carico dei calciatori Romano Samuel e Giarratana Bartolomeo, tenuto conto di una valutazione d'insieme di ciascun comportamento e delle relative conseguenze, nel contesto verificatosi.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello dispone contenersi in 5 gare la sanzione della squalifica a carico dei calciatori Romano Samuel e Giarratana Bartolomeo.
Dispone confermarsi il resto dei provvedimenti assunti in primo grado.
Senza addebito di tassa reclamo non versata.

Procedimento 151/A

Società A.S.D. S.AGATA CALCIO (Me) avverso squalifiche per 5 gare calciatore Canfora cristiano, per 4 gare calciatori Monastra Gabriele e Travaglia Walter, per 3 gare calciatore Regina Calogero – Gara Promozione Gir./B A.S.D. Ciappazzi - A.S.D. S. Agata Calcio del 18.02.2012 - C.U. n. 335 del 21.02.2012

Con reclamo del 27.02.2012 l'A.S.D. S. Agata Calcio, in persona del Suo Presidente pro-tempore, chiede l'annullamento delle decisioni del G.S. in epigrafe indicate.
In particolare, il Sig. Mancuso Liberante, quale Presidente della Società reclamante lamenta l'eccessività della sanzione applicata ai calciatori Travaglia Walter, Monastra Gabriele e Regina Calogero e l'ingiusta sanzione applicata a Canfora Cristiano poiché non avrebbe commesso il fatto. Tali argomentazioni sono poi state illustrate e ribadite dal Delegato presente all'udienza dibattimentale del 03/03/2012.

Il ricorso non merita accoglimento. In maniera corretta il Giudice Sportivo ha rilevato, sulla base del referto arbitrale, la condotta violenta posta in essere dai giocatori Travaglia, Monastra e Regina e congrue risultano essere le sanzioni applicate.
In riferimento alla posizione del calciatore Canfora Cristiano, la Società reclamante non ha offerto alcun elemento decisivo tale da dimostrare che vi sia stato un errore di identificazione da parte del Direttore di Gara. Invero, il calciatore è stato ben individuato dal numero portante sulla maglietta, il n. 10, che è coincidente con il nominativo riportato sulla distinta.

P.Q.M.

il provvedimento impugnato deve essere confermato con addebito della tassa di reclamo, non versata, di euro 130,00.
Considerato, infine, che il reclamo contiene espressioni lesive, che oltrepassano il diritto di difesa, nei confronti del direttore di gara Sig. Concetto Fabiano e del Giudice Sportivo, si dispone la trasmissione dell'atto di reclamo alla Procura Federale per le determinazioni di competenza.

Procedimento n° 152/A
A.S.D. CIAPPAZZI (ME), avverso suqlifica per 5 gare calciatore Campo Alessandro, 4 gare calciatori Drago Ferrante, Maiorana Stefano e Molica Carmelo per tre gare calciatore Pontillo Francesco – Gara Promozione Ciappazzi / Sant'Agata del 18/02/2012 - C.U. n° 338 del 23/02/2012.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Ciappazzi, in persona del Vice Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice sportivo territoriale. Sostiene qui in sintesi la società appellante che la terna arbitrale non avrebbe potuto vedere i fatti in quanto non si trovavano sul luogo al momento degli accadimenti con la conseguenza che non vi sarebbe alcuna prova di quanto accaduto.
La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che ai sensi dell'art. 33 comma 6 CGS i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
Nel caso specifico non viene offerto alcun elemento difensivo limitandosi l'appellante a sostenere in maniera apodittica e generica che gli arbitri non avrebbero potuto vedere alcunchè in quanto non presente al tafferuglio generale.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.

Procedimento n° 153/A
POL. DIL. OR.SA. P.G. Barcellona (ME) - Avverso punizione sportiva perdita gara per 0–6, ammenda di € 150,00 e squalifica fino al 23/02/2015 calciatrice Saccomanno Santina - Gara campionato provinciale C5 femminile serie D Città di Oliveri / OR.SA. P.G. del 15/02/2012 - C.U. N° 48 del 23/02/2012.

Con appello ritualmente proposto la società Pol. Dil. OR.SA. P.G., in persona del Presidente pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni, assunte in primo grado dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Barcellona e ne chiede l'integrale riforma.
L'appellante ritiene che non vi fossero le condizioni per la sospensione della gara, dubitando della gravità delle lesioni riportate dal direttore di gara e delle relative

conseguenze sulla sua integrità psico-fisica. Sostiene poi che sia stato l'arbitro ad aggredire la calciatrice Saccomanno Santina, avendo la stessa soltanto reagito ad una spinta con uno schiaffo, ed avendo poi subìto l'ulteriore reazione violenta dell'arbitro, culminata con un calcio allo stomaco.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
preliminarmente, non può darsi corso alla richiesta di convocazione dell'arbitro per un confronto con un dirigente e la calciatrice Saccomanno, trattandosi di attività non consentita dal regolamento di disciplina. Ciò posto va ricordato che il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S., e a tali risultanze sono vincolate le decisioni di merito.
In tale rapporto è dato leggere che al 28° del 2° tempo la calciatrice di riserva Saccomanno Santina, mentre la palla era ancora in gioco ma stava per uscire fuori dal campo, la bloccava e la poneva sulla linea per una più rapida ripresa della gara. Venendo redarguita dall'arbitro, la calciatrice lo insultava inducendolo all'espulsione. A questo punto la Saccomanno si scagliava sull'arbitro e lo colpiva *"violentemente con il pugno destro sotto lo zigomo sinistro"*. Per ripararsi dall'insistita aggressione l'arbitro riferisce di avere allontanato la predetta calciatrice, "*spingendola indietro con la gamba sinistra*". La Saccomanno Santina, riferisce ancora l'arbitro, "*indietreggiando si allontanava portandosi con le sue gambe nei pressi dell'area di rigore, qui si portava le mani sull'addome e, dopo qualche minuto, si sdraiava sul terreno di giuoco*".
Ne seguiva una minacciosa mischia alla quale prendevano parte molte calciatrici della squadra ospite, nonché seguiva l'ingresso in campo di un tifoso che minacciava a sua volta l'arbitro e che solo a fatica veniva portato fuori dal campo da un dirigente della squadra ospite. Nel frattempo la calciatrice Saccomanno, rimaneva distesa a terra, perciò richiedendosi l'intervento dei sanitari, che dopo una decina di minuti giungevano a bordo di un autoambulanza del 118 e portavano via la predetta per controlli in ospedale.
Da tutto quanto sopra appare evidente che la responsabilità della sospensione della gara è tutta da ascrivere al comportamento della calciatrice Saccomanno, del sostenitore e delle compagne di squadra. E non può porsi in dubbio che il direttore di gara, a cagione dell'aggressione subita e di quanto poi accaduto, non fosse nelle condizioni psico-fisiche idonee a proseguire e portare a termine lucidamente il suo compito, come del resto assunto con la sua personale e qui non sindacabile valutazione. Peraltro allo stesso, refertato al Pronto soccorso di Barcellona P.G. è stata riscontrata una lesione allo zigomo con una prognosi di tre giorni, il che conferma in pieno quanto accaduto e giustifica vieppiù la decisione assunta.
Quanto all'entità della sanzione a carico della calciatrice può rilevarsi che la valutazione dell'insieme dei comportamenti assunti dalla Saccomanno Santina, manifestatisi nella successione di fatti determinatisi a cagione delle proteste intervenute a seguito della contestata decisione arbitrale, non consente una diversa graduazione della sanzione, tenuto conto delle gravi conseguenze comunque determinatesi sulla regolarità della gara.
La sanzione dell'ammenda appare infine altrettanto giustificata, dati i comportamenti dell'insieme degli altri tesserati non identificati e dato l'ingresso in campo di un sostenitore poi allontanato dal terreno di gioco dopo circa cinque minuti di tentativi. Essa appare inoltre già contenuta nell'importo stabilito, a motivo del fattivo intervento di un dirigente della società appellante.

P.Q.M.

Dispone rigettarsi l'appello come sopra proposto, confermandosi i provvedimenti assunti in primo grado.
Con addebito di tassa reclamo non versata pari a € 130,00.

Procedimento 158/A

Società A.S.D. S. AGATA CALCIO (Me) avverso decisione del Giudice Sportivo di perdita della gara per 3-0 e ammenda di € 200,00 - Gara Promozione Gir./B A.S.D. Ciappazzi - A.S.D. S. Agata Calcio del 18.02.2012 - C.U. n. 338 del 23.02.2012

Con reclamo del 29.02.2012 l'A.S.D. S. Agata Calcio, in persona del Suo Presidente pro-tempore, chiede l'annullamento delle decisioni in epigrafe indicate.
In via preliminare l'appellante chiede di essere sentito al fine di produrre eventuali memorie e/o controdeduzioni. Nel merito chiede l'annullamento del provvedimento impugnato in quanto nessun dirigente della Società avrebbe preso parte ai fatti contestati e verificatesi durante lo svolgimento della sopraindicata gara e che la stessa illegittimamente è stata sospesa per mancanza del numero minimo di calciatori di entrambe le Società in quanto la reclamante disponeva di sette calciatori titolari in campo (*numero valido per potere continuare lo svolgimento della gara*), cosa di cui, invece, non disponeva la Società avversaria, e per l'effetto chiede l'assegnazione della vittoria della gara per 3 a 0 oltre all'annullamento o riduzione dell'ammenda inflitta di euro 200,00.
All'udienza del 6 Marzo 2012 veniva sentito il Delegato della Società che si riportava a quanto già sostenuto nell'atto di reclamo.
Il reclamo è infondato. Innanzitutto deve osservarsi che nessuna norma del Codice di Giustizia Sportiva vieta all'Ufficiale di Gara di inviare autonomamente e senza impulso degli Organi della Giustizia Sportiva supplementi di rapporto, sicchè, l'integrazione autonoma di un precedente referto arbitrale non può in alcun modo essere dichiarato inutilizzabile.
Ciò posto la Commissione, esaminati il referto di gara ed il suo supplemento, nonché il rapporto del Commissario di Campo, che a mente dell'art. 35 comma 1° punto 1) C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, osserva che, in maniera esauriente e priva di incertezze, il Direttore di gara ha descritto il comportamento assolutamente illecito dei Sig.ri: Regina Calogero, che colpiva con numerosi pugni la schiena del Dirigente accompagnatore della Società Ciappazzi, Stagno Francesco, e di Canfora Cristiano (n. 10), che colpiva con una testata sul volto un giocatore della Società Ciappazzi.
Tale sopradescritto comportamento è di tutta evidenza, non può in alcun modo rientrare nell'ambito dell'invocata discriminante della legittima difesa atteso che, per giurisprudenza consolidata, si configura la rissa ogniqualvolta l'agente prende parte alla colluttazione con l'animo tanto di difendersi quanto e soprattutto di offendere ossia con la consapevolezza della reciprocità delle offese. Tra l'altro, occorre rilevare che, poco prima, l'allenatore della Società S. Agata Calcio si era rivolto nei confronti di Salamone Francesco, dirigente addetto all'Ufficiale di Gara per la Società Ciappazzi, con espressioni ingiuriose e minatorie.
Destituita di fondamento è la censura relativa alla circostanza secondo cui la Società appellante disponeva del numero sufficiente per disputare la gara. Sul punto, nel ricordare che nessuna gara potrà aver luogo se l'una o l'altra squadra dispone di meno di sette calciatori, basta rilevare che la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 2° del C.G.S., può essere inflitta alle due Società interessate quando la responsabilità dei fatti, che hanno influito sul regolare svolgimento della gara, risulti di entrambe.
Fermo restando che appare evidente dalla lettura del referto che oltre ai calciatori identificati dal Direttore di Gara "alla rissa partecipavano altri tesserati delle due società", per cui i gravi fatti verificatisi durante lo svolgimento della gara sono addebitabili senza alcun dubbio anche alla Società S. Agata Calcio.

P.Q.M.

Il reclamo va respinto con conferma del provvedimento impugnato e con addebito della tassa di reclamo pari a € 130,00.
Considerato, infine, che il reclamo contiene espressioni lesive, che oltrepassano il diritto di difesa, nei confronti del direttore di gara Sig. Concetto Fabiano e del Giudice Sportivo, si dispone la trasmissione dell'atto di reclamo alla Procura Federale per le determinazioni di competenza.

Procedimento n.160/A

Appello della USD AQUILA (ME) avverso la squalifica per sette gare calciatore Chillari Alessandro e per sei gare calciatore Catalfamo Antonio Campionato Promozione Girone B Gara Aquila – Spadaforese del 25/02/2012 – C.U. n.354 del 01/03/2012.

Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la USD Aquila, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in oggetto.
In particolare la società reclamante con il suddetto appello pur ammettendo i fatti addebitati ai propri calciatori chiede una riduzione delle sanzioni in considerazione del fatto che gli stessi si sarebbero limitatati a protestare nei confronti del direttore di gara senza mai avere posto in essere alcun atto violento nei suoi confronti
La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro ai sensi dell'art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Da detto rapporto si evince che il calciatore Chillari Alessandro al termine della gara si avvicinava all'arbitro e dopo averlo spintonato più volte tentava di aggredirlo non riuscendovi perché veniva allontanato da un agente della polizia in servizio d'ordine.
Per quanto riguarda, invece, la posizione del calciatore Catalfamo Antonio questi veniva espulso al 41' del 2° t. per avere insultato e minacciato il direttore di gara. Il Catlfamo, inoltre, al termine della gara attendeva nel sottopassaggio l'arrivo dell'arbitro ed una volta che quest'ultimo lo stava attraversando si toglieva la maglia e gli andava incontro correndo nel tentativo di aggredirlo non riuscendo nell'intento per il pronto intervento delle forze dell'ordine che lo bloccavano.
In relazione a quanto sopra la Commissione Disciplinare ritiene che le sanzioni così come applicate dal giudice di prime cure siano congrue e non suscettibili di una loro revisione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello proposto.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00.

Procedimento n.161/A

Appello della Pol LASCARI (PA) avverso la squalifica fino al 31/12/2016 calciatore Gugliuzza Sergio Campionato Allievi Prov.li Girone C Gara ASD Bompietro – Pol. Lascari del 19/02/2012 – C.U. n.29 del 23/02/2012 Del. Prov.le PA

Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la Pol. Lascari, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in oggetto.
In particolare la società reclamante con il suddetto appello pur ammettendo i fatti addebitati al proprio calciatore chiede una riduzione della sanzione in considerazione della giovane età dello stesso.

La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro ai sensi dell'art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Da detto rapporto si evince che il calciatore Gugliuzza Sergio al 30' del 2° t. dopo avere avuta notificata l'espulsione, a seguito della seconda ammonizione, colpiva con un forte calcio alla coscia il direttore di gara causandogli del dolore.
Lo stesso al 43' del 2° tempo, dopo che la propria squadra aveva subito il gol del pareggio, nonostante fosse stato espulso, rientrava sul terrendo di giuoco unitamente ad altri due compagni di squadra, anch'essi precedentemente espulsi, e dopo avere insultato l'arbitro lo colpiva nuovamente con un violento calcio al ginocchio causandogli ancora una volta un forte dolore.
In relazione a quanto sopra la Commissione Disciplinare ritiene che le sanzioni così come applicate dal giudice di prime cure siano congrue e non suscettibili di una loro revisione anche in relazione al fatto che il calciatore in questione ha già diciasette anni compiuti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello proposto.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 62,00.

Procedimento n° 162/A

A.S.D. CIAPPAZZI (ME), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 e ammenda di € 500,00 – Gara Promozione Ciappazzi / Sant'Agata del 18/02/2012 - C.U. n° 338 del 23/02/2012.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Ciappazzi, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta in primo grado dal Giudice sportivo territoriale. Sostiene qui in sintesi la società appellante di non avere alcuna responsabilità in merito ai fatti che hanno indotto l'arbitro a sospendere definitivamente la gara.
In particolare ritiene la reclamante che non sussistevano i presupposti per la sospensione della gara con evidente errore tecnico da parte del direttore di gara con la conseguenza che si richiede la ripetizione della stessa e l'annullamento dell' ammenda anche in considerazione del fatto che l'arbitro, così come i suoi assistenti, non avrebbero potuto vedere quanto effettivamente accaduto.
Il rapporto e gli eventuali supplementi redatti dagli ufficiali di gara, come è noto costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. e costituiscono altresì la base di svolgimento del giudizio sulla regolarità della gara ex art. 35 n° 3 del C.G.S.
Dall'attenta lettura di tali rapporti si ricava senza ombra di dubbio quanto peraltro statuito dal Giudice sportivo territoriale, vale a dire che la responsabilità primaria di quanto accaduto vada attribuita alla società Ciappazzi, avuto riguardo a quanto addebitato ai tesserati di quest'ultima. Si ricava altresì che tutte e due le squadre contendenti, a cagione di provvedimenti disciplinari che sarebbero stati assunti dal direttore di gara all'esito della rissa purtroppo generatasi sul terreno di gioco, sarebbero rimaste con un numero di calciatori inferiore al minimo di sette consentito dal regolamento di gioco.
Precisando che tali provvedimenti disciplinari non erano stati notificati per motivi di ordine pubblico (v. supplemento di referto), il direttore di gara testualmente ha riferito in referto che "*A questo punto, alla rissa partecipavano altri tesserati delle due società, tra cui riconoscevo ecc...*". Egli poi indica tra i partecipanti alla rissa, tra gli appartenenti alla società appellante che ha potuto appunto riconoscere, non solo gli addetti al servizio d'ordine ed il dirigente sig. Stagno Francesco ma anche i calciatori Siracusa Angelo (n.11),

Drago Ferrante Antonio (n.1), Campo Alessandro (n.14), Pontillo Francesco (n.6), Maiorana Stefano (n.7) e Mollica Carmelo (n.5).
E' allora logico e plausibile, oltre che letterale, ritenere che oltre a quanti sono stati indicati nella prima parte del referto, qui omessa ed oltre a quanti sono stati indicati come sopra in quanto riconosciuti, altri tesserati delle due società risultano aver partecipato alla rissa pur se non individualmente riconosciuti dal direttore di gara. Il che peraltro appare particolarmente lodevole in termini di redazione del rapporto di gara, posto che ai tesserati riconosciuti è stata precisamente attribuita la condotta esercitata. Ed allo stesso modo appare legittima l'applicazione dell'ammenda, correttamente introdotta dal Giudice sportivo Territoriale con riferimento alla partecipazione alla rissa dei calciatori, dirigenti ed addetti al servizio d'ordine sanzione che qui si ritiene di confermare in relazione alla primigenia attribuzione di responsabilità come sopra evidenziata.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello come sopra proposto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo di e 130,00 non versata.

Procedimento n.164/A

Appello della FCD CITTA' DI CASTELLANA (PA) avverso la squalifica per tre gare calciatori Mirenda Alessandro e Abate Alessandro Campionato 1° Cat. Girone B Gara Città di Castellana – Carini del 26/02/2012 – C.U. n.354 del 01/03/2012.

Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la FCD Città di Castellana, in persona del suo Vice Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in oggetto.
In particolare la società reclamante con il suddetto appello pur ammettendo i fatti addebitati ai propri calciatori chiede una riduzione delle sanzioni in considerazione del fatto che si è trattato di un gesto isolato e posto in essere in unico contesto e che gli stessi non sono mai sfociati in atti di violenza nei confronti del direttore di gara.
La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro ai sensi dell'art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Da detto rapporto si evince che i calciatori Mirenda Alessandro e Abate Alessandro, al termine della gara si avvicinavano al direttore di gara insultandolo e minacciandolo.
In relazione a quanto sopra la Commissione Disciplinare ritiene che la sanzione così come applicata dal giudice di prime cure vada rideterminata come in dispositivo e ciò in relazione al fatto che essa si è svolta in unico contesto e priva di una sua reiterazione

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento dell'appello proposto ridetermina in due gare ciascuno la squalifica inflitta ai calciatori Abate Alessandro e Mirenda Alessandro.
Per l'effetto dispone di non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n.165/A

Società ASD SPORTING BARRIERA (CT) avverso la squalifica per tre gare del calciatore Barbagallo Alessandro Salvatore - Gara 1^ Categoria gir./F Sporting Catenanuova / ASD Sporting Barriera del 25/02/2012 – C.U. n.354 del 01/03/2012.

Con rituale ricorso la società ASD Sporting Barriera ha impugnato la decisione in oggetto del Giudice Sportivo ritenuta eccessiva in relazione a quanto accaduto.
Il calciatore Barbagallo infatti, a detta della ricorrente, avrebbe reagito scompostamente e solo verbalmente alla provocazione subita da un avversario.
La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro ai sensi dell'art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Da detto rapporto si evince che il calciatore in argomento, tirato per la maglia da un avversario mentre si trovava a terra a seguito di un contrasto di giuoco, colpiva con uno schiaffo al volto l'avversario e, pochi momenti dopo, tornava a colpire, sempre al volto, lo stesso avversario. Il Barbagallo poi, subita la notifica di espulsione dal terreno di giuoco, si attardava per protesta contro il provvedimento arbitrale.
I fatti pertanto si sono verificati in maniera diversa da come relazionato dalla società ASD Sporting Barriera e, considerata anche la reiterazione dei comportamenti violenti posti in atto in tempi diversi susseguitisi a distanza gli uni dagli altri, la sanzione determinata dal Giudice di prime cure appare equilibrata e non rivedibile.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello inoltrato dalla società ASD Sporting Barriera e, per l'effetto, dispone di addebitare la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 06/03/2012

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana